

# CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AEROMOBILI ED INFORTUNI AERONAUTICI

LOTTO N° 2

<b>CONTRAENTE</b>	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Via Cavour 5 00184 ROMA
<b>DECORRENZA</b>	ORE 24.00 DEL 31.12.2010
<b>SCADENZA</b>	ORE 24.00 DEL 31.12.2013
<b>RATEAZIONE</b>	ANNUALE

Capitolato tecnico R.C. aeromobili ed infortuni aeronautici

pag. 1 di 20

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



## DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione in generale e, in particolare, l'obbligo di indennizzo assunto dalla Società.
<b>Beneficiario:</b>	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
<b>Contraente:</b>	il soggetto/Amministrazione che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Esercente:</b>	il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 cod. nav.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Invalità Permanente:</b>	la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
<b>Massimale:</b>	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
<b>Passeggero:</b>	il soggetto trasportato a bordo dell'aeromobile in esecuzione di un contratto di trasporto aereo di persone.
<b>Polizza:</b>	il documento scritto che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Vettore:</b>	il soggetto, eventualmente diverso dall'esercente, che assume l'obbligo del trasporto aereo.



## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### **Art. 1 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in polizza, sempreché il pagamento della prima annualità di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 120 giorni dalla sopraccitata data, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

### **Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C..

### **Art. 3 - Altre assicurazioni**

Ai sensi dell'alt. 1910 c.c, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate per iscritto alla Società.

### **Art. 4 - Trasformazione e/o aggravamento di rischio**

Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile;
- d) attività di volo diverse da quelle dichiarate in polizza.

### **Art. 5 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa. Nei casi di recesso previsti dal precedente paragrafo e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, una quota di premio imponibile pagato proporzionale al periodo temporale di ri-



schio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione al periodo temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 1.

#### **Art. 6 - Diritto di surrogazione**

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente verso i terzi responsabili.

Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

#### **Art. 7 - Esclusione dei rischi guerra e assimilati**

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi, salvo quanto specificamente previsto nelle singole sezioni;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato;
- g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato a causa di uno degli eventi summenzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, all'Esercente, al Contraente o all'Assicurato in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi.

#### **Art. 8 - Esclusione dei rischi atomici**

La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.



*[Handwritten signature]*

### **Art. 9 - Esclusione dei rischi connessi all'amianto**

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto;
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge o regolamento che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

#### Informativa

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente.

### **Art. 10 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data**

La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

### **Art. 11 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.



*[Handwritten signature]*

### **Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

Il contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

### **Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società**

Le comunicazioni dirette alla Società devono essere inviate esclusivamente con lettera Raccomandata, fac-simile o telegramma, indirizzati alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### **Art. 14 - Foro competente**

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

oooooooooooooooooooooooo

## **CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AEROMOBILE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società risponde, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione:

- a) relativamente agli aeromobili dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, durante la giacenza e gli spostamenti a mano, a traino o con i mezzi, per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga;
- b) relativamente ai passeggeri, si intendono personale VF e non, se ed in quanto terzi, trasportati sugli aeromobili indicati nell'Allegato 1 dal momento in cui salgono a bordo degli aeromobili fino al momento in cui sono discesi.

La Società risponde anche dei danni provocati da rumore, vibrazioni e spostamento di masse d'aria provocato dall'aeromobile.

### **Art. 2 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Capitolato tecnico R.C. aeromobili ed infortuni aeronautici

pag. 6 di 20

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



fy

- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).

### **Art. 3 - Rischi esclusi**

La Società non risponde dei danni causati da:

- a) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà;
- b) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
- c) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
- d) impiego dell'aeromobile a scopo illecito.

### **Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

### **Art. 5 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza di cui alla precedente lettera a) è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nelle Condizioni Speciali Comuni per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

oooooooooooooooooooooooooooo



*Handwritten signature or initials.*

## CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AEROMOBILE

### **Assicurazione obbligatoria della responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie**

#### **Art. 1 - Nota di assicurazione**

La Società rilascia all'Assicurato una nota contenente gli estremi dell'assicurazione, a termini dell'art. 1010 cod. nav..

#### **Art. 2 - Rischi esclusi**

Oltre alle esclusioni previste dall'ari 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) arrecati fuori dai limiti territoriali indicati in Polizza e riportati nella nota di assicurazione di cui all'ari. 2, salvo che questi limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
- b) derivati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- c) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Qualora la copertura comprenda l'attività di lavoro agricolo, si intendono esclusi dalla garanzia i danni causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o comunque sfuggite dall'aeromobile.

#### **Art. 3 - Effetti verso i terzi**

La Società non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo.

La Società è inoltre tenuta a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso nei rapporti tra Società e Contraente.

#### **Art. 4 - Rivalsa verso l'Assicurato**

La Società ai sensi dell'art. 1016 cod. nav. - e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 5 - Mutamento della persona dell'esercente**

In caso di mutamento della persona dell'esercente assicurato si applica, in deroga all'art. 4 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, quanto disposto dall'art. 1013 cod. nav..

oooooooooooooooooooooooooooo



*Handwritten signature*

## **Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza**

### **Art. 1 - Rischi esclusi**

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
- c) a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

oooooooooooooooooooooooooooo

## **Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo**

### **Art. 1 - Rischi esclusi**

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
- c) a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) arrecati a terzi sulla superficie.

oooooooooooooooooooooooooooo

## **Assicurazione della responsabilità del vettore**

### **Art. 1 - Rischi esclusi**

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
- c) arrecati a persone verso le quali l'Assicurato, per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto a contrarre assicurazione a sensi dell'art. 935 cod. nav.;
- d) alle cose trasportate o che il passeggero conserva presso di sé.

### **Art. 2 - Deducibilità dell'indennità per infortunio**

Qualora sussista un'assicurazione infortuni di volo stipulata dal Contraente o dall'Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell'eventuale



*gc*

differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l'indennità spettante al danneggiato in base all'assicurazione infortuni di volo.

oooooooooooooooooooooooooooo

## Condizioni Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile

### **Art. 1 - Massimali**

#### **Elicotteri AB412**

Responsabilità Civile verso terzi sulla superficie compreso urto in volo e giacenza nonché Responsabilità Civile del vettore con l'intesa che la responsabilità della Società non potrà mai eccedere, per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri, limite massimo combinato di **EURO 10.000.000,00** per elicottero.

#### **Elicotteri A109**

Responsabilità Civile verso terzi sulla superficie compreso urto in volo e giacenza nonché Responsabilità Civile del vettore con l'intesa che la responsabilità della Società non potrà mai eccedere, per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri, limite massimo combinato di **EURO 7.000.000,00** per elicottero.

#### **Elicotteri AB206**

Responsabilità Civile verso terzi sulla superficie compreso urto in volo e giacenza nonché Responsabilità Civile del vettore con l'intesa che la responsabilità della Società non potrà mai eccedere, per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri, limite massimo combinato di **EURO 5.000.000,00** per elicottero.

#### **Aereo P 180 AVANTI**

Responsabilità Civile verso terzi sulla superficie compreso urto in volo e giacenza nonché Responsabilità Civile del vettore con l'intesa che la responsabilità della Società non potrà mai eccedere, per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri, limite massimo combinato di **EURO 10.000.000,00** per aeromobile.

### **Art. 2 - Estensione ai Regolamenti del Consiglio UE N. 2027/97 e 889/2002**

L'assicurazione della Responsabilità Civile dei passeggeri è prestata in conformità alle disposizioni tutte del Regolamento del Consiglio UE no. 2027/97, come modificato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio UE no. 889/2002.

### **Art. 3 - Revisione dei termini dell'assicurazione in caso di aggravamento del regime di Responsabilità Vettoriale**

L'assicurazione della Responsabilità Civile dei passeggeri è prestata sulla base dei limiti di responsabilità previsti dal Codice della Navigazione come aggiornati dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 87, n. 201, per i viaggi nel territorio nazionale italiano e di quelli previsti dalla convenzione internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929,



*[Handwritten signature]*

dal protocollo aggiuntivo dell'Aja del 28 settembre 1955 e dalla legge 7 luglio 1988, n. 274, per i viaggi internazionali. Essa è inoltre prestata in conformità al disposto dell'art. 2 che precede.

Qualora, durante il periodo di assicurazione, dette norme vengano modificate o sostituite da altre che comportino ulteriori aggravamenti quantitativi o qualitativi delle responsabilità del vettore aereo, tanto la Contraente che la Società avranno la facoltà di richiedere la revisione dei termini dell'assicurazione.

Le modifiche concordate tra la Contraente e la Società avranno effetto, salvo accordo contrario, dal momento in cui saranno entrate in vigore le modifiche alle norme nazionali e/o internazionali che avranno motivato la richiesta di revisione delle condizioni. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo tra la Contraente e la Società sulle modifiche da apportare ai termini dell'assicurazione entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 4 - Limitata estensione ai danni da rumore, vibrazioni e boom sonico**

In parziale deroga a quanto previsto dal punto a) dell'art. 3) delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, l'assicurazione è estesa ai danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico, nei limiti previsti dall'art. 975 del Codice della navigazione, come aggiornati dal DPR n. 201 del 7.3.1987 e cioè in ragione di Euro 56,81 per kg. di peso dell'aeromobile al carico totale massimo con un minimo di Euro 480.304,92 ed un massimo di Euro 1.601.016,39 per ciascun avvenimento.

oooooooooooooooooooooooo

### **CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, nella qualità o nell'espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.

E<sup>1</sup> considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un<sup>1</sup> invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'assideramento o il congelamento;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) le lesioni determinate da sforzi;
- f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- h) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell'Assicurato in qualità di passeggero;



*Handwritten signature*

i) gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.  
In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato.

## **Art. 2 - Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri e parapendio etc.);
- b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- d) causati da impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
- e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'Esercente o del beneficiario, salvo quanto previsto dal quinto paragrafo dell'art. 1.;
- f) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
- g) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

## **Art. 3 - Variazioni nel numero delle persone assicurate**

Il Contraente non ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate salvo espresso e preventivo accordo scritto da parte della Società. In ogni caso non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.

Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente non ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia salvo espresso e preventivo accordo scritto da parte della Società. L'esclusione non potrà essere esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società. Le variazioni concordate, secondo le modalità di cui al primo ed al secondo paragrafo del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno concordato.

Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.

Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società.



*Handwritten signature*

#### Art. 4 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

#### Art. 5 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.

<i>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</i>		
	destra	sinistra
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
- un piede	40%	40%
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	3%	
- una falange dell'alluce	2,5%	
- una falange di altro dito del piede	1%	
- un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
- un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
- un occhio	25%	
- ambedue gli occhi	100%	
- un rene	20%	
- la milza	10%	
- sordità completa di un orecchio	10%	
- sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
- perdita totale della voce	30%	



*[Handwritten signature]*

- stenosi nasale bilaterale	15%
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di una vertebra cervicale	10%
- una vertebra dorsale	7%
- 12a dorsale	12%
- una vertebra lombare	12%
- esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

#### **Art. 6 - Inabilità temporanea**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma a tale titolo assicurata:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie attività;
- al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue ordinarie attività.

L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell'infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulatale con quello per morte o per invalidità permanente.

#### **Art. 7 - Franchigie**

L'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea, sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Speciali.

#### **Art. 8 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato**

In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.



*[Handwritten signature]*

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.  
Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

### **Art. 9 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.  
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.  
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.  
Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisoria sull'indennizzo.  
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.  
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.  
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

### **Art. 10 - Responsabilità del Contraente**

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse in quanto possibile responsabile del sinistro, si conviene che l'indennità pagata ai sensi della presente Polizza sarà detratta dalla eventuale maggior somma dovuta dal Contraente all'infortunato o, in caso di morte, ai beneficiari o agli aventi diritto, a titolo di responsabilità civile, laddove quest'ultima garanzia sia stata attivata con la Società.

oooooooooooooooooooooooo

## **CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI - POSTO ANONIMO DEI PASSEGGERI, DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E NON, PILOTI, SPECIALISTI E PERSONALE VF**

### **Art. 1 - Capitali assicurati**

Ciascun posto pilota, posto specialista, passeggero dipendente dell'amministrazione e non, s'intende assicurato per:

Capitolato tecnico R.C. aeromobili ed infortuni aeronautici

pag. 15 di 20

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



- EURO 250.000,00 in caso di morte;
- e fino a EURO 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

## **Art. 2- Assicurati**

### CAPIENZA MASSIMA:

- n°2 posti pilota, n°13 posti totali specialisti, passeggeri dipendenti della Amministrazione e non, per elicottero AB412;
- n°2 posti pilota, n°6 posti totali specialisti, passeggeri dipendenti della Amministrazione e non, per elicottero A109;
- n°2 posti pilota, n°3 posti totali specialisti, passeggeri dipendenti della Amministrazione e non, per elicottero AB206;
- n°2 posti piloti VV.FF. o piloti non dipendenti dell'Amministrazione aventi tutti i requisiti di legge o autorizzati, n°8 posti specialisti, passeggeri dipendenti e non dell'Amministrazione, per aereo P 180 AVANTI.

Gli aeromobili contraddistinti come da Allegato n. 1, dislocati su 12 basi nel territorio nazionale, da assicurare sono:

- N° 21 AB412;
- N° 15 AB206;
- N° 4 A109;
- N° 2 P180 AVANTI I e II.

L'organico del personale pilota è formato da N° 123 unità e N° 166 specialisti.

Ai fini della valutazione del rischio vedi ALLEGATO A.

## **Art. 3 - Indennità privilegiata per invalidità permanente grave**

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 75%, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per invalidità permanente.

## **Art. 4 - Posti passeggero autorizzati / assicurati**

Qualora l'aeromobile assicurato disponga di un numero di posti passeggero autorizzati maggiore di quelli assicurati e al momento di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, i passeggeri imbarcati dovessero risultare in eccedenza rispetto ai posti assicurati, le somme garantite saranno ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti passeggeri assicurati e quello dei passeggeri effettivamente trasportati.

Tuttavia, agli effetti dell'applicazione della proporzionalità dell'indennizzo, non potranno essere presi in considerazione quei passeggeri che risultassero essere già assicurati dal Contraente contro gli infortuni aeronautici con altra polizza stipulata in forma nominativa.

oooooooooooooooooooooooooooo

## **CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE ASSICURAZIONI**

### **Art. 1 - Durata**

La polizza sarà stipulata per la durata di anni tre, a partire dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2010 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2013. Il pagamento del premio è annuale da effettuarsi entro il 30 APRILE di ogni anno.

Capitolato tecnico R.C. aeromobili ed infortuni aeronautici

pag. 16 di 20

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI



*[Handwritten signature]*

## Art. 2 - Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma il Contraente è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga così usufruita.

## Art. 3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale durante i voli effettuati in paesi della Comunità Europea, Paesi extra europei del Bacino del Mediterraneo, Russia.

## Art. 4 - Attività di volo degli aeromobili

Servizio di vigilanza e soccorso, antincendio, eliambulanza, trasferimento persone e cose, trasporto sociale e lavoro aereo in genere, scuola, riprese aerofotogrammetriche, rilevamento radioattività, carichi appesi, persone appese al gancio baricentrico e verricello e comunque qualsiasi attività autorizzata dal Ministero, inclusi voli operativi effettuati secondo la normativa militare.

La garanzia comprende altresì i voli di collaudo resi necessari da operazioni di riparazione e manutenzione degli aeromobili, sostituzione o riparazione di elementi, addestramento, istruzione, controllo, riprese fotocinematografiche, assistenza, salvataggio, reintegro e rinnovo brevetto, abilitazione al pilotaggio, voli strumentali e notturni.

La garanzia dovrà essere pienamente operante anche oltre l'orario effemeridi qualora il volo si prolunghi per necessità operative.

## Art. 5 - Aeromobili - Posti passeggeri, piloti, specialisti, personale VF

Tipologia aeromobili	Numero aeromobili	Posti piloti	Posti passeggeri, specialisti, personale VF
AB412	21	2	13
AB206	15	2	3
AB 109	4	2	6
Piaggio PI80	2	2	8

Si prende atto che gli aeromobili potranno essere condotti da piloti, anche singoli, dipendenti della Amministrazione contraente o di altre Amministrazioni pubbliche o private, in possesso comunque delle prescritte licenze ed abilitazioni in corso di validità.

## Art. 6 - Dichiarazioni della Contraente

Ai fini della valutazione del rischio vedi ALLEGATO A.

## Art. 7 - Sospensione

La garanzia prestata con la presente polizza può essere sospesa in caso di "fermo tecnico" di un aeromobile superiore a 60 giorni. Detto "fermo" sarà preventivamente segnalato alla decorrenza così come poi sarà segnalata la ripresa del rischio.

Al termine dell'annualità assicurativa si procederà al conteggio del premio da rimborsare.

## Art. 8 - Premio Complementare

Qualora un aeromobile assicurato per un periodo inferiore alla durata di polizza sia colpito da sinistro che comporti il pagamento di indennizzi e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo imponibile dovuto per l'aeromobile stesso, il Contraente è tenuto a corrispon-



*[Handwritten signature]*

dere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

**Art. 9 - Pagamento del premio**

Il premio alla firma dovrà essere versato entro il 30.04.2011 (prima rata).


**Art. 10 - Decadenza dal beneficio della rateazione del premio annuo**

Qualora, durante il periodo di assicurazione, il totale dei danni pagati a fronte della presente polizza ecceda il totale dei premi netti fino ad allora versati, tutte le rate ancora in sospeso diverranno immediatamente esigibili dalla Società.

oooooooooooooooooooooooooooo

26 APR. 2010

Il Dirigente  
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)



## ALLEGATO 1

	AEROM. TIPO	SIGLA
1	A109 E	VF80
2	A109 E	VF81
3	A109 E	VF82
4	A109 S GR	VF83
5	AB206 JR II	VF10
6	AB206 JR II	VF12
7	AB206 JR III	VF27
8	AB206 JR III	VF18
9	AB206 JR III	VF25
10	AB206 JR III	VF21
11	AB206 JR III	VF16
12	AB206 JR III	VF22
13	AB206 JR III	VF26
14	AB206 JR III	VF24
15	AB206 JR III	VF20
16	AB206 JR III	VF19
17	AB206 JR III	VF15
18	AB206 JR III	VF23
19	AB206 JR III	VF28
20	AB412 STD	VF50
21	AB412 STD	VF51
22	AB412 STD	VF52
23	AB412 STD	VF53
24	AB412 STD	VF54
25	AB412 STD	VF55
26	AB412 SP	VF57
27	AB412 EP	VF58
28	AB412 EP	VF59
29	AB412 EP	VF60
30	AB412 EP	VF61
31	AB412 EP	VF62
32	AB412 EP	VF63
33	AB412 EP	VF65
34	AB412 EP	VF66
35	AB412 EP	VF67
36	AB412 EP	VF68
37	AB412 EP	VF69
38	AB412 EP	VF70
39	AB412 EP	VF71
40	AB412 EP	VF72
41	AEREO P180 A.	VF181
42	AEREO P180 A. II	VF182

Il Dirigente  
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)



## ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE  
**Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali**  
**-Area VI Macchinari e Materiali-**

### COMPONENTE AEREA

Totali n°40 elicotteri (21 AB412, 15 AB206, 4 A109) e n°2 aerei Piaggio 180 Avanti I e II.

Ai fini della valutazione del rischio si rappresenta che:

Giornalmente possono considerarsi mediamente espletare attività di volo N. 18 aeromobili per totali 30 ore di volo giornaliere, con N. 100 unità elicotteristi, VVF, passeggeri dell'Amministrazione e non;

Mediamente per aeromobili in volo, fermo restando la capienza massima indicata, si può considerare una capienza consueta di:

- per AB 412 N°2 piloti e N° 6 tra VVF, dipendenti dell'Amministrazione e non.
- per A109 N°2 piloti e N° 4 tra VVF, dipendenti dell'Amministrazione e non.
- per AB 206 N°2 piloti e N° 3 tra VVF, dipendenti dell'Amministrazione e non.
- per P180 N°2 piloti e N° 6 tra VVF, dipendenti dell'Amministrazione e non.

Nell'ultimo triennio risultano n°1 incidente di rilievo interno VVF (17/3/2010) e n°1 inconveniente di rilievo (12/8/2009) di cui risultano indagini in corso.

Data: 26 APR. 2010

Il Dirigente  
(Dott. Ing. Luigi De Angelis)

